

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2011

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MILAZZO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)

Con rituale ricorso, la società Vigor Lamezia S.r.l., partecipante al Campionato di 2^a Divisione, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara Vigor Lamezia/Milazzo del 5.12.2010, ha irrogato l'ammenda di €12.000,00 con diffida per le condotte violente poste in essere dai suoi sostenitori.

Con i motivi scritti la ricorrente, pur non contestando quanto refertato dagli Ufficiali di gara, ha eccepito l'eccessività della sanzione, non avendo, il Giudice Sportivo, tenuto conto del momento di crisi economica che penalizza e vanifica gli sforzi immani per il mantenimento del calcio professionistico in zona del Paese notoriamente povera e disagiata.

Chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione e la revoca della diffida.

Alla seduta del 14.1.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la Società ricorrente.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Osserva, infatti, questa Corte che i comportamenti posti in essere dai sostenitori della Società ricorrente, pur deprecabili e censurabili, non sono trasmodati in atti di violenza tali da poter porre in pericolo l'incolumità fisica degli Ufficiali di gara.

Ciò premesso, non può non tenersi nel debito conto l'entità dell'ammenda, prevista dal C.G.S. nel minimo di €3.000,00 e nel massimo di €50.000,00 per le società di Serie C.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Vigor Lamezia s.r.l. di Lamezia Terme, riduce la sanzione alla sola ammenda di €8.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro - Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/SALERNITANA DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 85/DIV del 14.12.2010)

Nel corso dell'incontro Gubbio/Salernitana, disputato il 12.12.2010 per il Campionato di Prima Divisione della Lega Pro, un gruppo composto da circa 50 sostenitori del sodalizio ospitato - secondo quanto riferito e dal Commissario di Campo e dal collaboratore della Procura Federale nelle rispettive relazioni - intonava cori di contenuto offensivo nei confronti del Ministro dell'Interno contestando la c.d. tessera del tifoso.

Per tale violazione il Giudice Sportivo presso la lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla società campana, quale responsabile oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (Com. Uff. n. 85/DIV del 14.12.2010).

Contro detta pronuncia ha presentato ricorso a questa Corte la Salernitana Calcio S.p.A. che, al fine di ottenere l'annullamento o almeno una riduzione della sanzione, sostiene che, in campo avverso, il principio di responsabilità oggettiva resterebbe attenuato dall'impossibilità concreta, per le società, di compiere diretti interventi di prevenzione e di controllo, che, comunque, il tenore dei cori non violava il precetto portato dall'art.1 2, comma 3 C.G.S., e che, infine, non era certa la riferibilità degli stessi alla tifoseria salernitana.

Nessuno dei motivi rassegnati ha, a giudizio di questo collegio, pregio per cui il ricorso non può essere accolto.

Quanto al primo di essi, infatti, è sufficiente ricordare non solo che l'art. 4 comma 3 C.G.S. ritiene oggettivamente responsabili le società per l'operato dei propri sostenitori anche in campo avverso, ma anche, per quel che interessa la fattispecie, che le uniche ipotesi di esclusione o di attenuazione di tale responsabilità sono soltanto quelle esplicitamente previste ed elencate nell'art. 13 C.G.S..

Ugualmente non può condividersi la valutazione semantica che delle espressioni incriminate fornisce la ricorrente, espressioni che, nell'accezione comune del linguaggio, implicano manifestazione di disprezzo e di dileggio e per il soggetto cui sono rivolte e per l'iniziativa, adottata per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, da questi voluta e caldeggiata.

Nessun dubbio, infine, può coltivarsi circa l'identificazione degli autori, effettuata da due distinti e concordanti qualificati soggetti federali, identificazione sia pure indirettamente coonestata dai numerosi precedenti risultanti a carico dell'attuale reclamante.

La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l'1 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete